**A mano / Raccomandata**

Indirizzo cliente

………………..

………………..

………………..

Chiasso,……

**Informativa relativa alla possibilità di effettuare Opting Out**

Gentile Cliente,

con riferimento alla recente revisione della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICOL), le indirizziamo la presente al fine di informarla su alcuni cambiamenti che la riguardano direttamente.

In base all’art. 10 cpv. 3ter LICOL, il cui testo è qui allegato per comodità (**allegato 1**), investitori che hanno come lei concluso un contratto scritto di gestione patrimoniale con gestori patrimoniali indipendenti sono considerati *investitori qualificati,* se il gestore rispetta in particolare le norme di comportamento riconosciute come standard minimi dalla FINMA, soggiace alle norme antiriciclaggio ed il mandato di gestione sottoscritto è pure rispettoso degli standards minimi approvati dalla FINMA.

Adempiendo la nostra società le predette condizioni, la informiamo quindi che di principio lei è considerato per legge un *investitore qualificato* a partire dal 1° giugno 2013.

La stessa norma su indicata prevede tuttavia che ogni cliente considerato automaticamente *investitore qualificato* ai sensi dell’art. 10 cpv. 3ter LICOL, possa dichiarare per iscritto di non voler essere considerato *investitore qualificato*. Inoltre, l’art. 6a cpv. 2 dell’Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale, indica che il gestore patrimoniale indipendente deve informare gli investitori toccati dall’art. 10 cpv. 3ter LICOL dei rischi derivanti dalla loro classificazione quali *investitori qualificati*, nonché la possibilità di poter dichiarare per iscritto di non voler essere considerati tali.

Qui di seguito trova quindi una spiegazione generale relativa ai rischi insiti nella sua inclusione nel novero degli *investitori qualificati*, fermo restando che, per il rimanente, valgono comunque le norme pattuite con il gestore patrimoniale relative al profilo gestionale prescelto:

* Un investitore qualificato non gode della protezione prevista dalla LICOL, e relativa ordinanza, in favore di investitori non qualificati;
* A sua volta, per investitori non qualificati, la LICOL prevede che attività di distribuzione di investimenti collettivi di capitale ad investitori può essere svolta in Svizzera, o a partire dalla Svizzera, solo da distributori regolarmente autorizzati dalla FINMA, e che adempiono quindi le condizioni autorizzative per distributori previste dalla LICOL, segnatamente in punto all’esigenza di un’adeguata organizzazione e dell’irreprensibilità degli organi societari. Inoltre distributori autorizzati devono rispettare gli standards elaborati dalla Swiss Fund Association in merito alla distribuzione di investimenti collettivi di capitale, a valere quali standards qualitativi riconosciuti da FINMA;
* Sempre per investitori non qualificati, la LICOL prevede che investimenti collettivi di capitali esteri distribuiti in Svizzera o a partire dalla Svizzera, necessitano dell’approvazione preventiva della FINMA. Il rappresentante del fondo estero deve quindi aver sottoposto alla FINMA i documenti determinanti del fondo estero, quali il prospetto di vendita, lo statuto od il contratto del fondo. La FINMA conferisce l’approvazione solo qualora l’investimento collettivo di capitale, la direzione del fondo, il gestore del fondo e l’ente di custodia sono sottoposti ad una vigilanza statale volta a proteggere gli investitori. Inoltre la direzione del fondo o la società di gestione nonché l’ente di custodia devono sottostare a normative equivalenti alle disposizioni svizzere (LICOL) per quanto riguarda l’organizzazione, i diritti degli investitori e la politica di investimento. Infine l’autorizzazione viene concessa unicamente qualora tra la FINMA e l’Autorità estera di vigilanza rilevanti per la distribuzione (ovvero il Paese di residenza del fondo e, se diverso, il Paese di residenza del gestore) esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni.

In allegato le consegniamo quindi la Dichiarazione in base alla quale lei può dichiararci di non voler essere considerato *investitore qualificato* segnalandole che, in caso non dovessimo ricevere alcuna dichiarazione da parte sua, la continueremo a considerare un *investitore qualificato* a norma di legge. Per contro, qualora dovesse venir meno il mandato di gestione patrimoniale, dal giorno successivo all’ultimo giorno di validità dello stesso, lei non sarà più considerato automaticamente un *investitore qualificato* ai sensi dell’art. 10 cpv. 3ter LICOL.

Con i nostri migliori saluti.

VIS Asset Management SA

**Allegati**:

- Testo art. 10 LICOL;

- Testo art. 6a OICOL;

- Dichiarazione ex art. 6a OICOL

Con la presente dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso il presente documento e i suoi allegati.

-----------------------------------------------

Il cliente

LICOL Art. 10: Investitori

1 Gli investitori sono persone fisiche o giuridiche, come pure società in nome collettivo o in accomandita, che detengono quote in investimenti collettivi di capitale.

2 Gli investimenti collettivi di capitale sono accessibili a tutti gli investitori, eccetto che la presente legge, il regolamento del fondo o lo statuto ne limitino la cerchia a investitori qualificati.

3 Ai sensi della presente legge si considerano investitori qualificati:[1](http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20052154/index.html#fn-#a10-1)

a.[2](http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20052154/index.html#fn-#a10-2)gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza come le banche, i commercianti di valori mobiliari, le direzioni dei fondi, i gestori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale e le banche centrali;

b. gli istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza;

c. gli enti di diritto pubblico e gli istituti di previdenza con tesoreria professionale;

d. le imprese con tesoreria professionale;

e. e f.[3](http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20052154/index.html#fn-#a10-3) …

3bis I privati facoltosi possono dichiarare per scritto di volere essere considerati investitori qualificati. Il Consiglio federale può far dipendere da condizioni l'idoneità di tali persone quali investitori qualificati, segnatamente dalle loro qualifiche professionali.[4](http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20052154/index.html#fn-#a10-4)

3ter Gli investitori che hanno concluso un contratto scritto di gestione patrimoniale secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c sono considerati investitori qualificati sempre che non abbiano dichiarato per scritto di non voler essere considerati tali.[5](http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20052154/index.html#fn-#a10-5)

4 Il Consiglio federale può designare anche altre categorie d'investitori qualificati.

5 La FINMA può esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni della presente legge, sempreché essi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati e l'obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato, segnatamente dalle disposizioni su:[6](http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20052154/index.html#fn-#a10-6)

a.[7](http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20052154/index.html#fn-#a10-7)…

b. l'obbligo dell'allestimento del prospetto;

c. l'obbligo dell'allestimento del rapporto semestrale;

d. l'obbligo di concedere agli investitori il diritto di disdetta in qualsiasi momento;

e. l'obbligo di emissione e di rimborso delle quote in contanti;

f. la ripartizione dei rischi.

**OICOL:** [**Art. 6*a***](http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20062920/index.html#a6a)[**1**](http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20062920/index.html#fn-#a6a-1)**Dichiarazione scritta**

(art. 10 cpv. 3bis e 3ter LICol)

1 I privati facoltosi che vogliono essere considerati investitori qualificati secondo l'articolo 10 capoverso 3bis della legge devono dichiararlo per scritto.

2 L'intermediario finanziario e il gestore patrimoniale indipendente:

a. informano gli investitori di cui all'articolo 10 capoverso 3ter della legge che essi sono considerati investitori qualificati;

b. spiegano loro i rischi che ne derivano; e

c. indicano loro la possibilità di dichiarare per scritto di non volere essere considerati investitori qualificati.